

R.G. 91-1/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Andrea Ghinetti	PRESIDENTE
Rossella Incardona	GIUDICE rel.
Maria Amoruso	GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. **91-1/2025 R.G. P.U.** promosso da:

BERTOLINI DIEGO, nato a Novara il 17/07/1977, residente in Via Cantalupo n. 12 28060 – Casaleggio Novara (NO), C.F. BRTDGI77L17F952J, assistito per la presentazione del ricorso dall'avv. Tommaso Mazzini, con studio in C.so Cavallotti n. 22 a Novara, pec tommasomazzini@pec.ordineavvocatinovara.it, presso il cui studio è elettivamente domiciliato e dal dott. Francesco Borrini, pec francescoborrini@pec.it;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Novara ai sensi dell'art. 27, co. 2. e 3, C.C.I.I., avendo il ricorrente la propria residenza in Casaleggio, comune rientrante nel circondario di questo Tribunale;

premesso che, come il Tribunale ha già avuto modo di affermare concordemente con la giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022) dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, deve escludersi la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio con soggetti diversi dai debitori ricorrenti, atteso che il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi non ricorrente nel caso di specie;

rilevato che: a) il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019; b) il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (v. art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019); c) non risultano proposte domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del d. lgs. n. 14/2019; d) al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC prevista dall'art. 269, co. 2, C.C.I.I.; e) il ricorso risulta corredata della documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto che:



- la domanda proposta soddisfi i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del d. lgs. n. 14/2019 ed è dunque ammissibile;
- il ricorrente ha debiti di natura erariale e bancaria/finanziaria per euro 959.556,00 di cui 755.289,00 assistiti da privilegio, principalmente dovuti alla sua precedente attività di impresa di carpenteria metallica, cessata nel 31.12.2016;
- dalla Certificazione Unica 2025 per l'anno 2024 emerge che il sig. Bertolini percepisce reddito da lavoro dipendente pari ad euro 24.876,04 lordi annui, circa 1.675 euro mensili netti oltre la tredicesima, somma che è da considerarsi acquisibile alla procedura quale "bene futuro", salva la quota da destinarsi al mantenimento del debitore, da determinarsi in euro 1.100 mensili (per 12 mensilità);
- il signor Bertolini si è impegnato inoltre a versare, all'apertura della liquidazione controllata, la somma di euro 7.000,00, messa a disposizione dal padre, come finanza esterna;
- ex art. 268, co. 4, C.C.I.I., il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore possa essere qui fissato in euro 1.100 mensili, pertanto, le somme eccedenti tale importo possono essere versate entro 5 giorni dal ricevimento dello stipendio alla procedura, salva la possibilità, con decreto del Giudice Delegato, di modificare tale importo nel caso variassero le condizioni personali e familiari del debitore rispetto a quanto indicato nel ricorso;
- che i pignoramenti di quota dello stipendio attualmente in corso da parte di due debitori Asset Management Company S.P.A. e Agenzia delle Entrate Riscossioni siano inopponibili alla presente procedura di liquidazione;
- ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del d. lgs. n. 14/2019

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata BERTOLINI DIEGO, nato a Novara il 17/07/1977, residente in Via Cantalupo n. 12 28060 – Casaleggio Novara (NO), C.F. BRTDGI77L17F952J, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tommaso Mazzini, pec tommasomazzini@pec.ordineavvocatinovara.it

NOMINA

- giudice delegato, la dott.ssa Rossella Incardona
- liquidatore il dott. Antonio Baraggini;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

la trascrizione, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti della presente sentenza su tutti gli immobili e i beni mobili registrati dei debitori;

DISPONE

l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza nel sito internet del Tribunale;

DISPONE

che il liquidatore notifichi la presente sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, co. 4, C.C.I.I.;

MANDA

alla cancelleria per la notificazione al debitore della presente sentenza, nonché per la sua comunicazione al liquidatore nominato.

Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025

Il Presidente
Andrea Ghinetti

Il Giudice rel.
Rossella Incardona